



Commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori

2023/0133(COD)

18.10.2023

PROGETTO DI PARERE

della commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori

destinato alla commissione giuridica

sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo ai brevetti essenziali, che modifica il regolamento (UE) 2017/1001 (COM(2023)0232 – C9-0147/2023 – 2023/0133(COD))

Relatrice per parere: Dita Charanzová

PA_Legam

BREVE MOTIVAZIONE

La commissione IMCO sostiene pienamente l'obiettivo del progetto di proposta volto a migliorare la concessione di licenze per i brevetti essenziali (SEP). Tale miglioramento è in linea con gli obiettivi europei di promuovere l'innovazione, potenziare la transizione digitale e garantire che l'Europa sia all'avanguardia nelle nuove tecnologie, incoraggiando così la partecipazione volontaria delle imprese europee al processo di normazione europeo e garantendo la più ampia implementazione possibile delle tecnologie standardizzate.

I SEP svolgono un ruolo fondamentale in termini di obiettivi più ampi di realizzare un mercato unico senza barriere e garantire la competitività globale dell'Europa. Il loro ruolo centrale nel promuovere l'innovazione tecnologica è in linea con l'enfasi sulla ripresa socioeconomica e incoraggia le imprese a investire nella ricerca e nello sviluppo di nuove tecnologie, a vantaggio dell'intera economia. Al tempo stesso, sarebbe opportuno garantire che le PMI, cruciali per il mercato unico, non vengano lasciate indietro nella corsa tecnologica, che l'accesso a tali tecnologie rimanga equo e che i titolari di brevetti non abusino del loro potere per ostacolare la concorrenza.

Alla luce di questo contesto più ampio, che sottolinea l'importanza di integrare tecnologia, innovazione e concorrenza leale nel panorama tecnologico europeo, è chiaro che i brevetti essenziali (SEP) sono fondamentali per conseguire questi obiettivi. L'obiettivo generale della proposta, che consiste nel razionalizzare e migliorare la concessione di licenze per i brevetti SEP, è certamente lodevole alla luce di queste ambizioni. Esso si allinea alla visione più ampia di promuovere un'Unione europea più coesa, innovativa e competitiva. Tuttavia, sebbene le intenzioni vadano nella giusta direzione, alcuni ambiti specifici della proposta necessitano di un esame più attento.

In primo luogo, l'ambito di applicazione del regolamento dovrebbe includere tutti i SEP, presenti e futuri. Senza tale inclusività, i benefici della trasparenza e della riduzione delle controversie non saranno pienamente realizzati. Continueranno a essere soggetti alle problematiche che il regolamento cerca di affrontare, incluse le interminabili vertenze sui valori FRAND adeguati per questi SEP. È, pertanto, imperativo estendere l'ambito di applicazione a tutti i SEP.

Sarebbe opportuno consentire la registrazione dei SEP esistenti per garantire che le tecnologie legacy rimangano accessibili e competitive. L'attuale accordo dovrebbe essere ancora applicabile anche in assenza di registrazione di un SEP esistente. È solo al momento dell'iscrizione al registro che dovrebbero applicarsi tutte le norme correlate. Di conseguenza, l'articolo 24 della proposta dovrebbe essere rivisto per eliminare le sanzioni associate alla mancata registrazione di tali SEP.

In secondo luogo, sarebbe opportuno migliorare i processi volti a verificare se un brevetto è "essenziale" e determinare le FRAND. Tenendo presente la diversa importanza di ciascuna categoria SEP, è necessario un approccio più completo e severo nei confronti delle ispezioni. Nello specifico, sarebbe opportuno rivedere l'attuale restrizione che limita i controlli casuali a un solo brevetto per ciascuna categoria. Una simile limitazione potrebbe trascurare brevetti erroneamente registrati. È fondamentale riconoscere che non tutte le categorie o i tipi di SEP hanno lo stesso peso e che i relativi conteggi totali possono variare in modo significativo.

Inoltre, sia i titolari che gli utilizzatori SEP dovrebbero poter richiedere controlli e determinazioni e dovrebbero poterlo fare con una soglia più bassa, in particolare per quanto concerne gli utilizzatori che sono PMI.

Nel mantenere il nostro impegno a favore della trasparenza e dell'inclusività, il database contenente le informazioni sui SEP deve essere accessibile a tutti gratuitamente. Sebbene sia comprensibile imporre tariffe per controlli specializzati – come determinare il carattere essenziale di un brevetto o il valore FRAND – i costi generali per la manutenzione del database dovrebbero ricadere sull'EUIPO. Ciò garantisce che un gruppo eterogeneo, dai ricercatori al pubblico in generale, possa accedere alle informazioni senza sostenere oneri finanziari.

Infine, il progetto di parere introduce correzioni tecniche e chiarimenti concernenti la proposta. Oltre a correggere la terminologia, ciò implica chiarire che i meccanismi per determinare il valore FRAND e il carattere essenziale di un SEP sono separati dal processo di normazione stesso.

EMENDAMENTI

La commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori invita la commissione giuridica, competente per il merito, a prendere in considerazione quanto segue:

Emendamento 1

Proposta di regolamento Considerando 3

Testo della Commissione

(3) I brevetti SEP proteggono *la* tecnologia *incorporata in* una norma. I brevetti SEP sono "essenziali" nel senso che l'utilizzo della norma *richiede* l'uso delle invenzioni oggetto di tali brevetti. Il successo di una norma dipende dal suo utilizzo generalizzato, per cui tutti i portatori di interessi dovrebbero essere autorizzati a utilizzarla. Per garantire un utilizzo e un'accessibilità generalizzati delle norme, le organizzazioni di normazione *chiedono ai* titolari di brevetti *SEP che partecipano allo sviluppo delle norme di impegnarsi* a concedere in licenza tali brevetti a condizioni FRAND agli utilizzatori che scelgono di fare uso della norma. L'impegno FRAND è un impegno contrattuale volontario assunto dal titolare del brevetto SEP a beneficio di terzi, e come tale dovrebbe essere rispettato anche dai successivi titolari dei brevetti SEP. Il presente regolamento dovrebbe applicarsi ai brevetti che sono essenziali per una norma pubblicata da un'organizzazione di normazione nei confronti della quale il titolare del brevetto SEP si è impegnato a concedere in licenza i suoi brevetti essenziali a condizioni *eque, ragionevoli e non discriminatorie* (FRAND) e che non è soggetta a una politica di proprietà intellettuale esente da royalty, *dopo l'entrata in vigore del presente regolamento*.

Emendamento

(3) I brevetti SEP proteggono *qualsiasi* tecnologia *coinvolta nell'uso di* una norma. I brevetti SEP sono "essenziali" nel senso che *si ritiene che* l'utilizzo della norma *richieda* l'uso delle invenzioni oggetto di tali brevetti. Il successo di una norma dipende dal suo utilizzo generalizzato, per cui tutti i portatori di interessi dovrebbero essere autorizzati a utilizzarla. Per garantire un utilizzo e un'accessibilità generalizzati delle norme, le organizzazioni di normazione *dovrebbero soltanto procedere alla pubblicazione di una norma se i* titolari di brevetti *individuati si impegnano* a concedere in licenza tali brevetti a condizioni FRAND agli utilizzatori che scelgono di fare uso della norma. L'impegno FRAND è un impegno contrattuale volontario assunto dal titolare del brevetto SEP a beneficio di terzi, e come tale dovrebbe essere rispettato anche dai successivi titolari dei brevetti SEP. *L'impegno FRAND non dovrebbe, pertanto, cessare di applicarsi in caso di cambiamento della proprietà dei SEP in modo che, anche se l'attuale titolare di un brevetto SEP non ha inizialmente assunto l'impegno, il regolamento SEP si applica comunque ai brevetti per i quali erano state stabilite in precedenza le condizioni FRAND*. Il presente regolamento dovrebbe applicarsi ai brevetti che sono essenziali per una norma pubblicata da un'organizzazione di normazione nei confronti della quale il titolare del brevetto SEP si è impegnato a concedere in licenza i

suoi brevetti essenziali a condizioni FRAND e che non è soggetta a una politica di proprietà intellettuale esente da royalty.

Or. en

Motivazione

1) Gli organismi europei di normalizzazione (OEN) esaminano i partecipanti all'elaborazione di norme, le conoscenze brevettate e modificano i progetti qualora vi siano brevetti essenziali. Citano i brevetti rilevanti soltanto se vengono concesse licenze e verificano in modo indipendente la tecnologia brevettata; 2) il FRAND è definito al considerando 2; 3) le norme preesistenti che hanno riscontrato problemi di concessione di licenze dovrebbero rientrare nell'ambito di applicazione del regolamento SEP; 4) chiarimento: l'impegno FRAND non viene meno in caso di cambio di titolare dei SEP.

Emendamento 2

Proposta di regolamento Considerando 4

Testo della Commissione

(4) Per alcuni casi d'uso delle norme, ad esempio per quelle relative alle comunicazioni wireless, esistono relazioni commerciali e pratiche di concessione di licenze ben consolidate, con iterazioni che si estendono per diverse generazioni determinando una notevole dipendenza reciproca e facendo maturare un valore significativo e visibile sia per i titolari che per gli utilizzatori di brevetti SEP. Esistono altri casi d'uso, generalmente più nuovi (a volte delle stesse norme o di loro sottoinsiemi), in mercati meno maturi e comunità di utilizzatori più diffuse e meno consolidate, nei quali l'imprevedibilità delle royalty e delle altre condizioni di licenza e la prospettiva di valutazioni dei brevetti complesse e dei contenziosi che ne possono derivare pesano maggiormente sugli incentivi all'impiego di tecnologie standardizzate in prodotti innovativi. Di conseguenza, per garantire una risposta proporzionata e ben mirata, alcune procedure previste dal

Emendamento

soppresso

presente regolamento, cioè la determinazione della royalty aggregata e la procedura obbligatoria per la determinazione delle condizioni FRAND prima della fase di contenzioso, non dovrebbero essere applicate a casi d'uso identificati di determinate norme o parti di esse per le quali esistono elementi di prova atti a dimostrare che le negoziazioni di licenze per brevetti SEP a condizioni FRAND non danno luogo a difficoltà o inefficienze di rilievo.

Or. en

Motivazione

1) il riferimento alle "norme relative alle comunicazioni wireless" può implicare che norme come Wi-Fi, HEVC e LTE (4G, 5G ecc.) non rientrino nell'ambito di applicazione del regolamento SEP. L'eliminazione integrale di questo riferimento evita qualsiasi confusione;
2) a soppressione del considerando è coerente con la soppressione dell'art. 1, paragrafi 3 e 4.

Emendamento 3

Proposta di regolamento Considerando 5

Testo della Commissione

(5) Se da un lato la trasparenza nella concessione di licenze per i brevetti SEP dovrebbe favorire un contesto di investimento equilibrato lungo le intere catene del valore del mercato unico, in particolare per *i casi d'uso delle* tecnologie emergenti che sostengono gli obiettivi di crescita verde, digitale e resiliente dell'Unione, dall'altro il regolamento dovrebbe applicarsi anche alle norme, o a parti di esse, pubblicate prima della sua entrata in vigore, laddove *le inefficienze nella concessione di licenze per i* brevetti SEP *rilevanti provochino gravi* distorsioni del funzionamento del mercato interno. Ciò è particolarmente rilevante *per i* fallimenti del mercato che ostacolano gli investimenti nel mercato unico, l'introduzione di

Emendamento

(5) Se da un lato la trasparenza nella concessione di licenze per i brevetti SEP dovrebbe favorire un contesto di investimento equilibrato lungo le intere catene del valore del mercato unico, in particolare per *le* tecnologie emergenti che sostengono gli obiettivi di crescita verde, digitale e resiliente dell'Unione, dall'altro il regolamento dovrebbe applicarsi anche alle norme, o a parti di esse, pubblicate prima della sua entrata in vigore, laddove *qualsiasi utilizzatore e qualsiasi titolare di* brevetti SEP *dichiarati essenziali per una norma pubblicata prima dell'entrata in vigore del presente regolamento lo notificano al centro di competenza. L'inclusione di tali norme, come quelle relative all'evoluzione a lungo termine*

tecnologie innovative o lo sviluppo di tecnologie nascenti *e di casi d'uso* emergenti. **Tenendo conto di tali criteri, la Commissione dovrebbe quindi determinare mediante un atto delegato le norme o parti di esse che sono state pubblicate prima dell'entrata in vigore del presente regolamento e i casi d'uso rilevanti per i quali è possibile registrare brevetti SEP.**

(LTE), potrebbe essere di particolare importanza per l'introduzione di nuove tecnologie, tra cui l'Internet delle cose (IoT), e contribuirà a evitare distorsioni del funzionamento del mercato interno. Ciò è particolarmente rilevante ai fini della trasparenza e della necessità di ridurre il rischio di fallimenti del mercato che ostacolano gli investimenti nel mercato unico, l'introduzione di tecnologie innovative o lo sviluppo di tecnologie nascenti ed emergenti. Le eccezioni ai diritti esclusivi dei titolari di brevetti SEP sono, quindi, coerenti con gli obiettivi dell'accordo dell'OMC per gli aspetti dei diritti di proprietà intellettuale attinenti al commercio (TRIPS) di promuovere l'innovazione tecnologica e la diffusione della tecnologia a reciproco vantaggio dei titolari di brevetti SEP e degli utenti della tecnologia. Sarebbe inoltre coerente con i suoi principi di prevenzione dell'abuso dei diritti di proprietà intellettuale e di adozione di misure per ragioni di interesse pubblico. In particolare, l'articolo 30 del TRIPS prevede che un'eccezione ai diritti esclusivi conferiti da un brevetto è giustificata se rispetta tre condizioni: deve essere "limitata", non deve "entrare irragionevolmente in conflitto con il normale sfruttamento del brevetto" e non deve "pregiudicare in modo irragionevole i legittimi interessi del titolare del brevetto, tenuto conto dei legittimi interessi dei terzi". Tuttavia, l'inclusione di norme preesistenti non dovrebbe incidere sulle licenze già in vigore.

Or. en

Motivazione

1) Nel regolamento e nella valutazione d'impatto manca una definizione di "caso d'uso", che si propone di eliminare per evitare confusione; 2) la soppressione dell'articolo 66 e dei suoi riferimenti nel testo potrebbe promuovere l'innovazione e la resilienza economica; 3) potrebbero essere incluse versioni precedenti delle norme, che integrino il processo Huawei vs ZTE e non abbiano alcun impatto sulle licenze già in vigore; 4) l'esclusione temporanea dei diritti esclusivi può essere limitata. Le eccezioni ai diritti esclusivi dei titolari di brevetti

SEP sarebbero, pertanto, coerenti con gli articoli 7 e 8 dell'accordo TRIPS.

Emendamento 4

Proposta di regolamento Considerando 13

Testo della Commissione

(13) Il centro di competenza dovrebbe istituire e amministrare un registro elettronico e una banca dati elettronica contenente informazioni dettagliate sui brevetti SEP in vigore in uno o più Stati membri, compresi i risultati della verifica del carattere essenziale, i pareri, le relazioni, la giurisprudenza disponibile delle giurisdizioni di tutto il mondo, le norme relative ai brevetti SEP nei paesi terzi e i risultati degli studi specifici sui brevetti SEP. Al fine di sensibilizzare alla concessione di licenze per i brevetti SEP e agevolarne la concessione per le PMI, il centro di competenza dovrebbe offrire assistenza **alle PMI**. La creazione e la gestione di un sistema di verifica del carattere essenziale e dei processi per il calcolo della royalty aggregata e la determinazione delle condizioni FRAND da parte del centro di competenza dovrebbero includere interventi di miglioramento del sistema e dei processi su base continua, anche attraverso l'uso di nuove tecnologie. In linea con tale obiettivo, il centro di competenza dovrebbe definire procedure di formazione che permettano ai valutatori del carattere essenziale e ai conciliatori di formulare pareri sulle royalty aggregate e sulla determinazione delle condizioni FRAND, e dovrebbe promuovere la coerenza nelle loro pratiche.

Emendamento

(13) Il centro di competenza dovrebbe istituire e amministrare un registro elettronico e una banca dati elettronica contenente informazioni dettagliate sui brevetti SEP in vigore in uno o più Stati membri, compresi i risultati della verifica del carattere essenziale, i pareri, le relazioni, la giurisprudenza disponibile delle giurisdizioni di tutto il mondo, le norme relative ai brevetti SEP nei paesi terzi e i risultati degli studi specifici sui brevetti SEP. Al fine di sensibilizzare alla concessione di licenze per i brevetti SEP e agevolarne la concessione per le PMI, il centro di competenza dovrebbe offrire **loro particolare** assistenza. La creazione e la gestione di un sistema di verifica del carattere essenziale e dei processi per il calcolo della royalty aggregata e la determinazione delle condizioni FRAND da parte del centro di competenza dovrebbero includere interventi di miglioramento del sistema e dei processi su base continua, anche attraverso l'uso di nuove tecnologie. In linea con tale obiettivo, il centro di competenza dovrebbe definire procedure di formazione che permettano ai valutatori del carattere essenziale e ai conciliatori di formulare pareri sulle royalty aggregate e sulla determinazione delle condizioni FRAND, e dovrebbe promuovere la coerenza nelle loro pratiche.

Or. en

Motivazione

Le PMI rappresentano la spina dorsale dell'economia europea e sono quindi fondamentali per la duplice transizione dell'UE. Sono essenziali per la competitività e per la prosperità dell'Europa, per gli ecosistemi industriali, per la sovranità economica e tecnologica e per la resilienza agli shock esterni.

Emendamento 5

Proposta di regolamento Considerando 16

Testo della Commissione

(16) I titolari di brevetti SEP dovrebbero avere la possibilità di informare innanzitutto il centro di competenza della pubblicazione della norma o della royalty aggregata che hanno concordato tra loro. ***Ad eccezione dei casi d'uso di norme per i quali la Commissione stabilisce che esistono pratiche di licenza per i brevetti SEP ampiamente consolidate e generalmente ben funzionanti,*** il centro di competenza può assistere le parti nel determinare la royalty aggregata. In tale contesto, se non vi è accordo su una royalty aggregata tra i titolari di brevetti SEP, alcuni di essi possono chiedere al centro di competenza di nominare un conciliatore che assista i titolari di brevetti SEP disposti a partecipare alla procedura nel determinare una royalty aggregata per i brevetti SEP riguardanti la norma in questione. In questo caso il ruolo del conciliatore consisterebbe nel facilitare il processo decisionale dei titolari di brevetti SEP partecipanti, senza formulare alcuna raccomandazione di royalty aggregata. Infine è importante garantire la presenza di un terzo indipendente, ossia di un esperto, che possa raccomandare una royalty aggregata. I titolari e/o gli utilizzatori di brevetti SEP dovrebbero quindi poter chiedere al centro di competenza una perizia sulla royalty aggregata. Quando viene presentata una simile richiesta, il

Emendamento

(16) I titolari di brevetti SEP dovrebbero avere la possibilità di informare innanzitutto il centro di competenza della pubblicazione della norma, ***di cui rivendicano il carattere essenziale,*** o della royalty aggregata che hanno concordato tra loro ***al di fuori del processo di sviluppo delle norme.*** Il centro di competenza può assistere le parti nel determinare la royalty aggregata. In tale contesto, se non vi è accordo su una royalty aggregata tra i titolari di brevetti SEP, alcuni di essi possono chiedere al centro di competenza di nominare un conciliatore che assista i titolari di brevetti SEP disposti a partecipare alla procedura nel determinare una royalty aggregata per i brevetti SEP riguardanti la norma in questione. In questo caso il ruolo del conciliatore consisterebbe nel facilitare il processo decisionale dei titolari di brevetti SEP partecipanti, senza formulare alcuna raccomandazione di royalty aggregata. Infine è importante garantire la presenza di un terzo indipendente, ossia di un esperto, che possa raccomandare una royalty aggregata. I titolari e gli utilizzatori di brevetti SEP dovrebbero quindi poter chiedere ***entrambi*** al centro di competenza una perizia sulla royalty aggregata. Quando viene presentata una simile richiesta, il centro di competenza dovrebbe nominare un panel di conciliatori e gestire un processo in cui

centro di competenza dovrebbe nominare un panel di conciliatori e gestire un processo in cui siano invitati a partecipare tutti i portatori di interessi. Dopo aver ricevuto informazioni da tutti i partecipanti, il panel dovrebbe fornire una perizia non vincolante sulla royalty aggregata. La perizia sulla royalty aggregata dovrebbe contenere un'analisi non riservata dell'impatto previsto della royalty aggregata sui titolari di brevetti SEP e sui portatori di interessi nella catena del valore. A tal proposito sarebbe importante considerare fattori quali l'efficienza della concessione di licenze per i brevetti SEP, anche alla luce di norme o pratiche consuetudinarie per la concessione di licenze di proprietà intellettuale nella catena del valore e la concessione di licenze incrociate, così come l'incidenza sugli incentivi all'innovazione per i titolari di brevetti SEP e i diversi portatori di interessi lungo la catena del valore.

siano invitati a partecipare tutti i portatori di interessi. Dopo aver ricevuto informazioni da tutti i partecipanti, il panel dovrebbe fornire una perizia non vincolante sulla royalty aggregata. La perizia sulla royalty aggregata dovrebbe contenere un'analisi non riservata dell'impatto previsto della royalty aggregata sui titolari di brevetti SEP e sui portatori di interessi nella catena del valore. A tal proposito sarebbe importante considerare fattori quali l'efficienza della concessione di licenze per i brevetti SEP, anche alla luce di norme o pratiche consuetudinarie per la concessione di licenze di proprietà intellettuale nella catena del valore e la concessione di licenze incrociate, così come l'incidenza sugli incentivi all'innovazione per i titolari di brevetti SEP e i diversi portatori di interessi lungo la catena del valore.

Or. en

Motivazione

1) Precisazione tecnica; 2) non vi è alcuna definizione di "caso d'uso" nel regolamento e nella valutazione d'impatto. Sarebbe più opportuno parlare di "norme".

Emendamento 6

Proposta di regolamento Considerando 24

Testo della Commissione

(24) Per garantire una qualità ancora più elevata del registro ed evitare un eccesso di registrazioni, dovrebbero essere effettuate verifiche del carattere essenziale anche in modo aleatorio da valutatori indipendenti selezionati in base a criteri oggettivi che saranno determinati dalla Commissione. ***È opportuno verificare il carattere essenziale di un solo brevetto SEP di una***

Emendamento

(24) Per garantire una qualità ancora più elevata del registro ed evitare un eccesso di registrazioni, dovrebbero essere effettuate verifiche del carattere essenziale anche in modo aleatorio da valutatori indipendenti selezionati in base a criteri oggettivi che saranno determinati dalla Commissione.

stessa famiglia di brevetti.

Or. en

Motivazione

Non è chiaro in che modo il centro di competenza selezionerà un brevetto tra gli altri della stessa famiglia. La limitazione a un brevetto per famiglia può limitare la trasparenza. In realtà, non necessariamente tutti i brevetti sono essenziali semplicemente perché appartengono alla stessa famiglia di brevetti SEP e, viceversa, non tutti sono non essenziali nel caso in cui il SEP selezionato non superi la verifica del carattere essenziale.

Emendamento 7

Proposta di regolamento
Considerando 26

Testo della Commissione

(26) I titolari o gli utilizzatori di brevetti SEP possono inoltre indicare ogni anno fino a 100 brevetti SEP registrati da sottoporre a verifica del carattere essenziale. Se viene confermato il carattere essenziale dei brevetti SEP preselezionati, i titolari di tali brevetti possono utilizzare questa conferma nelle negoziazioni e come prova dinanzi a un organo giurisdizionale, fatto salvo il diritto degli utilizzatori di contestare dinanzi agli organi giurisdizionali il carattere essenziale di un brevetto SEP registrato. I brevetti SEP selezionati non avrebbero alcuna influenza sul processo di campionamento, in quanto il campione dovrebbe essere selezionato tra tutti i brevetti SEP registrati di ciascuno dei titolari di tali brevetti. Se un brevetto SEP preselezionato viene selezionato anche per il campione, dovrebbe essere effettuata una sola verifica del carattere essenziale. ***Le verifiche del carattere essenziale non dovrebbero essere ripetute sui brevetti SEP della stessa famiglia di brevetti.***

Emendamento

(26) I titolari o gli utilizzatori di brevetti SEP possono inoltre indicare ogni anno fino a 100 brevetti SEP registrati da sottoporre a verifica del carattere essenziale. Se viene confermato il carattere essenziale dei brevetti SEP preselezionati, i titolari di tali brevetti possono utilizzare questa conferma nelle negoziazioni e come prova dinanzi a un organo giurisdizionale, fatto salvo il diritto degli utilizzatori di contestare dinanzi agli organi giurisdizionali il carattere essenziale di un brevetto SEP registrato. I brevetti SEP selezionati non avrebbero alcuna influenza sul processo di campionamento, in quanto il campione dovrebbe essere selezionato tra tutti i brevetti SEP registrati di ciascuno dei titolari di tali brevetti. Se un brevetto SEP preselezionato viene selezionato anche per il campione, dovrebbe essere effettuata una sola verifica del carattere essenziale.

Or. en

Motivazione

Stessa motivazione del considerando 24.

Emendamento 8

Proposta di regolamento Considerando 33

Testo della Commissione

(33) La determinazione delle condizioni FRAND **rappresenterebbe** un passo obbligatorio prima che il titolare di un brevetto SEP possa avviare un procedimento per violazione di un brevetto o che un utilizzatore possa chiedere a un organo giurisdizionale competente di uno Stato membro la determinazione o valutazione delle condizioni FRAND relative a un brevetto SEP. L'obbligo di avviare la procedura di determinazione delle condizioni FRAND prima di iniziare il corrispondente procedimento giudiziario non dovrebbe però riguardare i brevetti SEP che coprono **i casi d'uso di** norme per i quali la Commissione abbia stabilito che non esistono difficoltà o inefficienze di rilievo nella concessione di licenze a condizioni FRAND.

Emendamento

(33) La determinazione delle condizioni FRAND **dovrebbe rappresentare** un passo obbligatorio prima che il titolare di un brevetto SEP possa avviare un procedimento per violazione di un brevetto o che un utilizzatore possa chiedere a un organo giurisdizionale competente di uno Stato membro la determinazione o valutazione delle condizioni FRAND relative a un brevetto SEP. **Di conseguenza, prima di avviare qualsiasi procedimento per violazione di un brevetto o di reclamo dinanzi a un tribunale dell'UE, le parti dovrebbero avviare una procedura di conciliazione per determinare le condizioni FRAND. Tale procedura di conciliazione non dovrebbe superare i 9 mesi e il suo esito non dovrebbe essere vincolante.** L'obbligo di avviare la procedura di determinazione delle condizioni FRAND prima di iniziare il corrispondente procedimento giudiziario non dovrebbe però riguardare i brevetti SEP che coprono **le** norme per i quali la Commissione abbia stabilito che non esistono difficoltà o inefficienze di rilievo nella concessione di licenze a condizioni FRAND.

Or. en

Motivazione

1) Stessa motivazione per quanto riguarda i "casi d'uso"; 2) questo passaggio procedurale ridurrà significativamente le controversie lunghe e costose e avrà un impatto positivo significativo sui fornitori. Inoltre, il concetto di tentativo di conciliazione obbligatorio prima

di avviare una controversia è ben noto e non è mai stato considerato incostituzionale o contrario al diritto europeo.

Emendamento 9

Proposta di regolamento Considerando 34

Testo della Commissione

(34) Ciascuna parte può scegliere se desidera partecipare alla procedura e impegnarsi a rispettarne l'esito. Nel caso in cui una parte non risponda alla richiesta di determinazione delle condizioni FRAND o non **si impegni a rispettare** l'esito di tale determinazione, l'altra parte dovrebbe essere in grado di chiedere la chiusura o la prosecuzione unilaterale della determinazione delle condizioni FRAND. Tale parte non dovrebbe essere esposta a contenziosi durante il periodo in cui vengono determinate le condizioni FRAND. Allo stesso tempo, la determinazione delle condizioni FRAND dovrebbe essere una procedura efficace che consenta alle parti di raggiungere un accordo prima della fase contenziosa o di ottenere una determinazione da utilizzare in ulteriori procedimenti. La parte o le parti che partecipano alla procedura per la determinazione delle condizioni FRAND e che **si impegnano a rispettarne** l'esito dovrebbero quindi poter beneficiare del suo completamento.

Emendamento

(34) Ciascuna parte può scegliere se desidera partecipare alla procedura e impegnarsi a rispettarne l'esito. Nel caso in cui una parte non risponda alla richiesta di determinazione delle condizioni FRAND o non **rispetti** l'esito di tale determinazione, l'altra parte dovrebbe essere in grado di chiedere la chiusura o la prosecuzione unilaterale della determinazione delle condizioni FRAND. Tale parte non dovrebbe essere esposta a contenziosi durante il periodo in cui vengono determinate le condizioni FRAND. Allo stesso tempo, la determinazione delle condizioni FRAND dovrebbe essere una procedura efficace che consenta alle parti di raggiungere un accordo prima della fase contenziosa o di ottenere una determinazione da utilizzare in ulteriori procedimenti. La parte o le parti che partecipano alla procedura per la determinazione delle condizioni FRAND e che **ne rispettano** l'esito dovrebbero quindi poter beneficiare del suo completamento.

Or. en

Motivazione

La proposta di regolamento fornisce poche indicazioni su cosa significhi "impegnarsi a rispettare" l'esito delle decisioni FRAND e quali effetti giuridici avrà tale impegno. L'obbligo di avviare la determinazione delle condizioni FRAND non dovrebbe pregiudicare l'effettiva protezione dei diritti delle parti.

Emendamento 10

Proposta di regolamento Considerando 35

Testo della Commissione

(35) L'obbligo di avviare la determinazione delle condizioni FRAND non dovrebbe pregiudicare l'effettiva protezione dei diritti delle parti. ***A tale proposito, la parte che si impegna a rispettare l'esito della determinazione delle condizioni FRAND dovrebbe avere il diritto, nel caso in cui l'altra parte non assuma il medesimo impegno, di avviare un procedimento dinanzi all'organo giurisdizionale nazionale competente in attesa della determinazione delle condizioni FRAND. Ciascuna delle parti dovrebbe inoltre poter adire l'organo giurisdizionale competente per chiedere un provvedimento provvisorio di natura finanziaria.*** Nel caso in cui il titolare di un brevetto SEP abbia assunto un impegno FRAND, l'adozione di provvedimenti provvisori di natura finanziaria adeguati e proporzionati dovrebbe garantire la necessaria tutela giudiziaria al titolare del brevetto SEP che abbia accettato di concedere in licenza il suo brevetto a condizioni FRAND, mentre l'utilizzatore dovrebbe essere in grado di contestare il livello delle royalty FRAND o di eccepire la mancanza di carattere essenziale o l'invalidità del brevetto SEP. Nei sistemi nazionali che richiedono l'avvio di un procedimento di merito come condizione per chiedere un provvedimento provvisorio di natura finanziaria, dovrebbe essere possibile avviare tale procedimento ma le parti dovrebbero richiedere la sospensione della causa durante la determinazione delle condizioni FRAND. Nel valutare se il livello del provvedimento provvisorio di natura finanziaria sia da ritenere adeguato per un caso determinato si dovrebbe tenere conto, tra l'altro, della capacità economica del richiedente e dei potenziali effetti

Emendamento

(35) L'obbligo di avviare la determinazione delle condizioni FRAND non dovrebbe pregiudicare l'effettiva protezione dei diritti delle parti. Nel caso in cui il titolare di un brevetto SEP abbia assunto un impegno FRAND, l'adozione di provvedimenti provvisori di natura finanziaria adeguati e proporzionati dovrebbe garantire la necessaria tutela giudiziaria al titolare del brevetto SEP che abbia accettato di concedere in licenza il suo brevetto a condizioni FRAND, mentre l'utilizzatore dovrebbe essere in grado di contestare il livello delle royalty FRAND o di eccepire la mancanza di carattere essenziale o l'invalidità del brevetto SEP. Nei sistemi nazionali che richiedono l'avvio di un procedimento di merito come condizione per chiedere un provvedimento provvisorio di natura finanziaria, dovrebbe essere possibile avviare tale procedimento ma le parti dovrebbero richiedere la sospensione della causa durante la determinazione delle condizioni FRAND. Nel valutare se il livello del provvedimento provvisorio di natura finanziaria sia da ritenere adeguato per un caso determinato si dovrebbe tenere conto, tra l'altro, della capacità economica del richiedente e dei potenziali effetti sull'efficacia delle misure richieste, in particolare per le PMI, anche al fine di prevenire l'uso abusivo di tali misure. Dovrebbe inoltre essere chiarito che, dopo la conclusione della determinazione delle condizioni FRAND, l'intera gamma di misure, comprese quelle provvisorie, cautelari e correttive, dovrebbe essere a disposizione delle parti.

sull'efficacia delle misure richieste, in particolare per le PMI, anche al fine di prevenire l'uso abusivo di tali misure. Dovrebbe inoltre essere chiarito che, dopo la conclusione della determinazione delle condizioni FRAND, l'intera gamma di misure, comprese quelle provvisorie, cautelari e correttive, dovrebbe essere a disposizione delle parti.

Or. en

Motivazione

1) Stesso commento di cui sopra; 2) il regolamento mira a consentire alle parti di risolvere le questioni derivanti dalle controversie SEP senza che la minaccia e le spese della controversia incidano sulla dinamica della negoziazione. Tale disposizione introduce una terminologia che non viene utilizzata in molti Stati membri e crea, di conseguenza, incertezza giuridica.

Emendamento 11

Proposta di regolamento Considerando 47

Testo della Commissione

(47) Al fine di integrare alcuni elementi non essenziali del presente regolamento, dovrebbe essere delegato alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea riguardo agli elementi da iscrivere nel registro, alla determinazione delle pertinenti norme esistenti o all'individuazione *dei casi d'uso* delle norme o di parti di esse in relazione alle quali la Commissione stabilisca che non esistono difficoltà o inefficienze di rilievo nella concessione di licenze a condizioni FRAND. È di particolare importanza che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche a livello di esperti, nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale "Legiferare meglio" del 13 aprile 2016⁴⁴. In particolare, al fine di garantire la parità

Emendamento

(47) Al fine di integrare alcuni elementi non essenziali del presente regolamento, dovrebbe essere delegata alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea riguardo agli elementi da iscrivere nel registro, alla determinazione delle pertinenti norme esistenti o all'individuazione delle norme o di parti di esse in relazione alle quali la Commissione stabilisca che non esistono difficoltà o inefficienze di rilievo nella concessione di licenze a condizioni FRAND. È di particolare importanza che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche a livello di esperti, nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale "Legiferare meglio" del 13 aprile 2016⁴⁴. In particolare, al fine di garantire la parità di

di partecipazione alla preparazione degli atti delegati, il Parlamento europeo e il Consiglio ricevono tutti i documenti contemporaneamente agli esperti degli Stati membri, e i loro esperti hanno sistematicamente accesso alle riunioni dei gruppi di esperti della Commissione incaricati della preparazione di tali atti delegati.

⁴⁴ GU L 123 del 12.5.2016, pag. 1.

partecipazione alla preparazione degli atti delegati, il Parlamento europeo e il Consiglio ricevono tutti i documenti contemporaneamente agli esperti degli Stati membri, e i loro esperti hanno sistematicamente accesso alle riunioni dei gruppi di esperti della Commissione incaricati della preparazione di tali atti delegati.

⁴⁴ GU L 123 del 12.5.2016, pag. 1.

Or. en

Motivazione

Stessa motivazione per quanto riguarda i "casi d'uso".

Emendamento 12

Proposta di regolamento

Articolo 1 – paragrafo 2 – parte introduttiva

Testo della Commissione

2. Il presente regolamento si applica ai brevetti ***che sono*** essenziali per una norma pubblicata da un'organizzazione di normazione nei confronti della quale il titolare del brevetto SEP si è impegnato a concedere in licenza i suoi brevetti essenziali a condizioni ***equie, ragionevoli e non discriminatorie (FRAND)*** e che non è ***soggetta*** a una politica di proprietà intellettuale esente da royalty,

Emendamento

2. Il presente regolamento si applica ai brevetti ***dichiarati*** essenziali per una norma pubblicata da un'organizzazione di normazione nei confronti della quale il titolare del brevetto SEP si è impegnato a concedere in licenza i suoi brevetti essenziali a condizioni FRAND e che non ***sono soggetti*** a una politica di proprietà intellettuale esente da royalty,

Or. en

Motivazione

Precisazioni tecniche.

Emendamento 13

Proposta di regolamento

Articolo 1 – paragrafo 2 – lettera a

Testo della Commissione

Emendamento

(a) dopo l'entrata in vigore del presente regolamento, con le eccezioni di cui al paragrafo 3;

soppresso

Or. en

Motivazione

L'attuale restrizione potrebbe rendere più semplice per i titolari di brevetti SEP ottenere ingiunzioni e distorcere l'equilibrato processo di negoziazione. Eliminando l'articolo 66 e modificando l'articolo 1, paragrafi 3 e 4, il regolamento promuoverebbe l'innovazione e la resilienza economica del mercato interno.

Emendamento 14

Proposta di regolamento

Articolo 1 – paragrafo 2 – lettera b

Testo della Commissione

Emendamento

(b) prima dell'entrata in vigore del presente regolamento, conformemente all'articolo 66.

soppresso

Or. en

Motivazione

Stessa motivazione di cui sopra.

Emendamento 15

Proposta di regolamento

Articolo 1 – paragrafo 3

Testo della Commissione

Emendamento

3. Gli articoli 17 e 18 e l'articolo 34, paragrafo 1, non si applicano ai brevetti

soppresso

SEP nella misura in cui sono utilizzati nei casi d'uso individuati dalla Commissione in conformità al paragrafo 4.

Or. en

Motivazione

Sussiste il rischio significativo che questa disposizione renda inefficace il regolamento. Il campo di applicazione limitato del regolamento potrebbe favorire alcuni titolari di brevetti SEP. Modificandolo, promuoverebbe l'innovazione e la resilienza economica del mercato interno.

Emendamento 16

Proposta di regolamento Articolo 1 – paragrafo 4

Testo della Commissione

Emendamento

4. Qualora vi siano elementi di prova sufficienti a dimostrare che, per quanto concerne i casi d'uso individuati di determinate norme o parti di esse, le negoziazioni per la concessione di licenze per i brevetti SEP a condizioni FRAND non danno luogo a difficoltà o inefficienze di rilievo tali da incidere sul funzionamento del mercato interno, la Commissione, dopo un adeguato processo di consultazione, adotta un atto delegato ai sensi dell'articolo 67 con cui istituisce un elenco di tali casi d'uso, norme o parti di esse, ai fini del paragrafo 3. **soppresso**

Or. en

Motivazione

Stessa motivazione di cui sopra.

Emendamento 17

Proposta di regolamento Articolo 2 – comma 1 – punto 1

Testo della Commissione

(1) "brevetto essenziale" o "brevetto SEP": qualsiasi brevetto essenziale per una norma;

Emendamento

(1) "brevetto essenziale" o "brevetto SEP": qualsiasi brevetto **dichiarato** essenziale per una norma;

Or. en

Motivazione

Il carattere essenziale di un brevetto è difficile da prevedere ex ante. Il carattere essenziale può essere confermato o contestato, a seconda di come viene applicata la norma e dell'ingegno degli utenti. Per quanto concerne le organizzazioni di normazione, qualsiasi brevetto menzionato in una norma può essere un SEP o meno. È, pertanto, opportuno fare luce sul fatto che un altro soggetto – un terzo – si è assunto la responsabilità di osservare tale rapporto.

Emendamento 18

Proposta di regolamento

Articolo 2 – comma 1 – punto 2

Testo della Commissione

(2) "essenziale per una norma": significa che il brevetto **contiene** almeno una rivendicazione per la quale non è possibile, per ragioni tecniche, produrre o utilizzare un'applicazione o un metodo conformi a una norma, comprese le relative opzioni, senza violare il brevetto in base all'attuale stato dell'arte e alla normale pratica tecnica;

Emendamento

(2) "essenziale per una norma": significa che il brevetto **dichiarato contenere** almeno una rivendicazione per la quale non è possibile, per ragioni tecniche, produrre o utilizzare un'applicazione o un metodo conformi a una norma **pubblicata**, comprese le relative opzioni, senza violare il brevetto in base all'attuale stato dell'arte e alla normale pratica tecnica;

Or. en

Motivazione

Come sopra.

Emendamento 19

Proposta di regolamento

Articolo 2 – comma 1 – punto 3

Testo della Commissione

(3) "norma": una specifica tecnica, adottata da un'organizzazione di normazione, per applicazione ripetuta o continua, **alla quale non è obbligatorio conformarsi**;

Emendamento

(3) "norma": una specifica tecnica, adottata da un'organizzazione di normazione, per applicazione ripetuta o continua;

Or. en

Motivazione

Chiarimento tecnico necessario in quanto gli organismi di normazione non hanno mai il potere di rendere obbligatori i propri risultati, dal momento che questo potere appartiene all'autorità pubblica. Un'autorità pubblica può rendere obbligatoria una norma.

Emendamento 20

Proposta di regolamento

Articolo 3 – paragrafo 2 – lettera h

Testo della Commissione

(h) offrire alle PMI corsi di formazione, assistenza e consulenza generale sui brevetti SEP;

Emendamento

(h) offrire, **in particolare**, alle PMI corsi di formazione, assistenza e consulenza generale sui brevetti SEP;

Or. en

Motivazione

Le PMI rappresentano la spina dorsale dell'economia europea e sono, quindi, fondamentali per la duplice transizione dell'UE verso un'economia sostenibile e digitale. Sono essenziali per la competitività e per la prosperità dell'Europa, per gli ecosistemi industriali, per la sovranità economica e tecnologica e per la resilienza agli shock esterni.

Emendamento 21

Proposta di regolamento

Articolo 5 – paragrafo 2 – parte introduttiva

Testo della Commissione

2. Devono essere accessibili ai terzi, previa registrazione presso il centro di

Emendamento

2. Devono essere accessibili ai terzi, **compresi gli organi giurisdizionali e altre**

competenza, le seguenti informazioni contenute nella banca dati:

autorità pubbliche, previa registrazione presso il centro di competenza, le seguenti informazioni contenute nella banca dati:

Or. en

Motivazione

Per coerenza con la soppressione dell'articolo 5, paragrafo 4.

Emendamento 22

**Proposta di regolamento
Articolo 5 – paragrafo 3**

Testo della Commissione

Emendamento

3. L'accesso alle informazioni ai sensi del paragrafo 2, lettere f), h), i), j) e k), può essere soggetto al pagamento di una tassa.

soppresso

Or. en

Emendamento 23

**Proposta di regolamento
Articolo 5 – paragrafo 4**

Testo della Commissione

Emendamento

4. Le autorità pubbliche, compresi gli organi giurisdizionali, hanno invece pieno accesso alle informazioni contenute nella banca dati di cui al paragrafo 2 a titolo gratuito, previa registrazione presso il centro di competenza.

soppresso

Or. en

Emendamento 24

Proposta di regolamento

Articolo 7 – comma 1 – parte introduttiva

Testo della Commissione

Il titolare di un brevetto **SEP** fornisce al centro di competenza le informazioni seguenti:

Emendamento

Qualsiasi titolare di un brevetto **in vigore in uno o più Stati membri che sia essenziale per una norma per la quale sono stati assunti impegni FRAND** fornisce al centro di competenza le informazioni seguenti:

Or. en

Motivazione

Proposta di rendere il testo coerente con l'articolo 14 e di chiarire che esso non è applicabile a tutti i SEP, ma a quelli per i quali sono stati assunti impegni FRAND.

Emendamento 25

Proposta di regolamento

Articolo 7 – comma 1 – lettera a

Testo della Commissione

(a) le informazioni relative ai prodotti, ai processi, ai servizi o ai sistemi in cui l'oggetto del brevetto SEP può essere incorporato o cui è destinato ad essere applicato, per tutti gli utilizzi esistenti o potenziali di una norma, **nella misura in cui** tali informazioni sono note al titolare del brevetto SEP;

Emendamento

(a) le informazioni relative ai prodotti, ai processi, ai servizi o ai sistemi in cui l'oggetto del brevetto SEP può essere incorporato o cui è destinato ad essere applicato, per tutti gli utilizzi esistenti o potenziali di una norma, **non appena** tali informazioni sono note al titolare del brevetto SEP;

Or. en

Motivazione

L'emendamento dà maggiore chiarezza riguardo alla scadenza.

Emendamento 26

Proposta di regolamento

Articolo 7 – comma 1 – lettera b

Testo della Commissione

(b) se disponibili, le relative condizioni standard per la concessione di licenze per i brevetti SEP, comprese le politiche in materia di royalty e sconti, entro sette mesi dalla data in cui il centro di competenza apre la registrazione per **la norma e l'utilizzo in questione**.

Emendamento

(b) se disponibili, le relative condizioni standard per la concessione di licenze per i brevetti SEP, comprese le politiche in materia di royalty e sconti, entro sette mesi dalla data in cui il centro di competenza apre la registrazione per **i SEP**.

Or. en

Motivazione

Il regolamento prevede una procedura per la registrazione dei SEP e non delle norme. Le norme sono notificate ai sensi dell'articolo 14.

Emendamento 27

Proposta di regolamento

Articolo 8 – comma 1 – parte introduttiva

Testo della Commissione

*Il titolare di un brevetto **SEP** fornisce al centro di competenza le informazioni seguenti affinché siano inserite nella banca dati e ne siano indicati i riferimenti nel registro:*

Emendamento

Qualsiasi titolare di un brevetto ***in vigore in uno o più Stati membri che sia essenziale per una norma per la quale sono stati assunti impegni FRAND*** fornisce al centro di competenza le informazioni seguenti affinché siano inserite nella banca dati e ne siano indicati i riferimenti nel registro:

Or. en

Motivazione

Proposta di rendere il testo coerente con l'articolo 14 e di chiarire che esso non è applicabile a tutti i SEP, ma a quelli per i quali sono stati assunti impegni FRAND.

Emendamento 28

Proposta di regolamento

Articolo 9 – comma 1 – lettera g

Testo della Commissione

(g) l'elenco dei prodotti, servizi e processi che possono essere concessi in licenza attraverso il pool di brevetti **o l'ente**;

Emendamento

(g) l'elenco dei prodotti, servizi e processi che possono essere concessi in licenza attraverso il pool di brevetti;

Or. en

Motivazione

Secondo l'articolo 2, punto 11, il pool di brevetti è l'ente. Pertanto, è ridondante.

Emendamento 29

Proposta di regolamento

Articolo 9 – comma 1 – lettera h

Testo della Commissione

(h) le **politiche in materia di** royalty e di sconti per categoria di prodotti;

Emendamento

(h) le royalty, **il loro metodo di calcolo e le politiche in materia di** sconti per categoria di prodotti;

Or. en

Motivazione

L'emendamento mira a rafforzare l'obbligo di divulgazione includendo dettagli più utili.

Emendamento 30

Proposta di regolamento

Articolo 12 – paragrafo 2

Testo della Commissione

2. Chiunque può fornire al centro di competenza tali informazioni, così come informazioni su aggiornamenti, correzioni e consultazioni pubbliche. Il centro di

Emendamento

2. Chiunque può fornire al centro di competenza tali informazioni, così come informazioni su aggiornamenti, correzioni e consultazioni pubbliche. Il centro di

competenza **pubblica** queste informazioni nella banca dati.

competenza **verifica** queste informazioni **prima di pubblicarle** nella banca dati.

Or. en

Motivazione

La pre-verifica delle informazioni potrebbe contribuire a evitare di sovraccaricare il database di informazioni non necessarie o obsolete.

Emendamento 31

Proposta di regolamento

Articolo 14 – paragrafo 1 – parte introduttiva

Testo della Commissione

1. I titolari di brevetti in vigore in uno o più Stati membri ***che siano*** essenziali per una norma per la quale sono stati assunti impegni FRAND notificano al centro di competenza, ***se possibile tramite l'organizzazione di normazione o*** attraverso una notifica congiunta, le informazioni seguenti:

Emendamento

1. I titolari di brevetti in vigore in uno o più Stati membri ***dichiarati*** essenziali per una norma per la quale sono stati assunti impegni FRAND notificano al centro di competenza, attraverso una notifica congiunta, le informazioni seguenti:

Or. en

Motivazione

1) Precisazione tecnica; 2) le organizzazioni di normazione dovrebbero essere rigorosamente escluse da qualsiasi discussione sulla validità delle rivendicazioni brevettuali o sulla valutazione delle licenze.

Emendamento 32

Proposta di regolamento

Articolo 14 – paragrafo 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

4 bis. Qualsiasi utilizzatore o qualsiasi titolare di un SEP in vigore in uno o più Stati membri dichiarato essenziale per una norma pubblicata prima dell'entrata in vigore del presente regolamento, in

assenza di notifica ai sensi dei paragrafi 1, 3 o 4, può comunicare al centro di competenza le informazioni di cui al paragrafo 1.

Or. en

Motivazione

Ciò consentirebbe di notificare le norme preesistenti su base volontaria.

Emendamento 33

**Proposta di regolamento
Articolo 14 – paragrafo 5**

Testo della Commissione

5. Il centro di competenza **informa della** pubblicazione **anche l'organizzazione di normazione interessata**. In caso di notifica ai sensi dei paragrafi 3 e 4, il centro di competenza informa, ove possibile, anche i singoli titolari di brevetti SEP noti **o chiede all'organizzazione di normazione la conferma di aver debitamente informato i titolari dei brevetti SEP.**

Emendamento

5. Il centro di competenza **notifica la** pubblicazione. In caso di notifica ai sensi dei paragrafi 3 e 4, il centro di competenza informa, ove possibile, anche i singoli titolari di brevetti SEP noti.

Or. en

Motivazione

Le organizzazioni di normazione dovrebbero essere rigorosamente escluse da qualsiasi discussione sulla validità delle rivendicazioni brevettuali o sulla valutazione delle licenze.

Emendamento 34

**Proposta di regolamento
Articolo 14 – paragrafo 6**

Testo della Commissione

6. Il centro di competenza pubblica sul sito web dell'EUIPO le notifiche effettuate ai sensi dei paragrafi 1, 3 **e** 4 per

Emendamento

6. Il centro di competenza pubblica sul sito web dell'EUIPO le notifiche effettuate ai sensi dei paragrafi 1, 3, 4 **e**

consentire ai portatori di interessi di presentare osservazioni. I portatori di interessi possono presentare le loro osservazioni al centro di competenza entro 30 giorni dalla pubblicazione dell'elenco.

4 bis per consentire ai portatori di interessi di presentare osservazioni. I portatori di interessi possono presentare le loro osservazioni al centro di competenza entro 30 giorni dalla pubblicazione dell'elenco.

Or. en

Emendamento 35

Proposta di regolamento Articolo 17 – paragrafo 1

Testo della Commissione

1. I titolari dei brevetti SEP in vigore in uno o più Stati membri **che rappresentano almeno il 20 % di tutti i brevetti SEP relativi a una norma** possono chiedere al centro di competenza di nominare un conciliatore dal relativo elenco affinché intervenga in qualità di mediatore nelle discussioni relative alla presentazione congiunta di una royalty aggregata.

Emendamento

1. I titolari dei brevetti SEP in vigore in uno o più Stati membri possono chiedere al centro di competenza di nominare un conciliatore dal relativo elenco affinché intervenga in qualità di mediatore nelle discussioni relative alla presentazione congiunta di una royalty aggregata.

Or. en

Motivazione

Rimuovendo questo riferimento, si ottiene flessibilità.

Emendamento 36

Proposta di regolamento Articolo 17 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

2 bis. In caso di norme pubblicate prima dell'entrata in vigore del presente regolamento, la richiesta di cui al paragrafo 1 del presente articolo può essere avanzata entro e non oltre 120 giorni dalla pubblicazione da parte

del centro di competenza delle informazioni ai sensi dell'articolo 14, paragrafo 7.

Or. en

Motivazione

Aggiunta di una disposizione sui brevetti esistenti – senza di essa, a causa della scadenza di cui al paragrafo 2, l'articolo non si applicherebbe nella pratica alle norme esistenti.

Emendamento 37

Proposta di regolamento Articolo 17 – paragrafo 7

Testo della Commissione

7. Nel caso in cui i titolari di brevetti SEP non **effettuino una notifica** congiunta entro 6 mesi dalla nomina del conciliatore, quest'ultimo pone fine al processo.

Emendamento

7. Nel caso in cui i titolari di brevetti SEP non **riescano a raggiungere un accordo in merito alla presentazione congiunta di una royalty aggregata** entro 6 mesi dalla nomina del conciliatore, quest'ultimo pone fine al processo.

Or. en

Motivazione

Chiarimento - Lo scopo del processo è mediare le discussioni concernenti la presentazione congiunta di una royalty aggregata (paragrafo 1).

Emendamento 38

Proposta di regolamento Articolo 17 – paragrafo 8

Testo della Commissione

8. Se i **contributori** si accordano su una notifica congiunta, si applica la procedura di cui all'articolo 15, paragrafi 1, 2 e 4.

Emendamento

8. Se i **titolari di brevetti SEP** si accordano su una notifica congiunta, si applica la procedura di cui all'articolo 15, paragrafi 1, 2 e 4.

Or. en

Motivazione

Chiarimento del testo.

Emendamento 39

**Proposta di regolamento
Articolo 18 – paragrafo 1**

Testo della Commissione

1. I titolari di brevetti SEP o gli utilizzatori possono chiedere al centro di competenza una perizia non vincolante su una royalty aggregata **globale**.

Emendamento

1. I titolari di brevetti SEP o gli utilizzatori possono chiedere al centro di competenza una perizia non vincolante su una royalty aggregata. ***Un utilizzatore può avanzare tale richiesta anche se fosse già stato raggiunto un accordo tra i titolari di brevetti SEP, anche attraverso la procedura di cui agli articoli da 15 a 17.***

Or. en

Motivazione

Nessuna definizione di royalty aggregata "globale". L'aggiunta garantisce che il processo per la determinazione delle royalties aggregate rimanga equilibrato, praticabile ed efficiente. Dovrebbero esserci garanzie sufficienti affinché il processo dia un risultato e non possa essere ostacolato da nessuna delle parti.

Emendamento 40

**Proposta di regolamento
Articolo 18 – paragrafo 2 – parte introduttiva**

Testo della Commissione

2. La richiesta di cui al paragrafo 1 è effettuata entro 150 giorni dalla data:

Emendamento

2. La richiesta ***effettuata da un titolare di brevetto SEP*** di cui al paragrafo 1 è effettuata entro 150 giorni dalla data:

Or. en

Motivazione

Precisazione tecnica. Per gli utilizzatori di brevetti SEP non dovrebbe esserci alcun limite di

tempo per la richiesta di consulenza da parte di esperti, dato che nessun materiale informativo è disponibile agli utilizzatori entro il termine tempestivo di 150 giorni.

Emendamento 41

Proposta di regolamento

Articolo 18 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

2 bis. In caso di norme pubblicate prima dell'entrata in vigore del presente regolamento, la richiesta di cui al paragrafo 1 può essere avanzata entro e non oltre 150 giorni dalla pubblicazione da parte del centro di competenza delle informazioni ai sensi dell'articolo 14, paragrafo 7.

Or. en

Motivazione

Aggiunta di una disposizione sui brevetti esistenti – senza di essa, a causa della scadenza di cui al paragrafo 2, l'articolo non si applicherebbe nella pratica alle norme esistenti.

Emendamento 42

Proposta di regolamento

Articolo 18 – paragrafo 4

Testo della Commissione

Emendamento

4. Il centro di competenza informa della richiesta ***l'organizzazione di normazione interessata*** e tutti i portatori di interessi noti. Il centro di competenza pubblica la richiesta sul sito web dell'EUIPO e invita i portatori di interessi a manifestare interesse a partecipare al processo entro 30 giorni dalla data di pubblicazione della richiesta.

4. Il centro di competenza informa della richiesta tutti i portatori di interessi noti. Il centro di competenza pubblica la richiesta sul sito web dell'EUIPO e invita i portatori di interessi a manifestare interesse a partecipare al processo entro 30 giorni dalla data di pubblicazione della richiesta.

Or. en

Motivazione

Le organizzazioni di normazione dovrebbero essere rigorosamente escluse da qualsiasi discussione sulla validità delle rivendicazioni brevettuali o sulla valutazione delle licenze.

Emendamento 43

Proposta di regolamento Articolo 18 – paragrafo 5

Testo della Commissione

5. I portatori di interessi possono chiedere di partecipare al processo dopo aver giustificato il loro interesse. I titolari di brevetti SEP comunicano una stima delle rispettive quote di tali brevetti SEP rispetto alla totalità dei brevetti SEP per una norma. Gli utilizzatori forniscono informazioni su tutti gli utilizzi rilevanti della norma, comprese le pertinenti quote di mercato nell'Unione.

Emendamento

5. I portatori di interessi possono chiedere di partecipare al processo dopo aver giustificato il loro interesse. I titolari di brevetti SEP comunicano una stima delle rispettive quote di tali brevetti SEP rispetto alla totalità dei brevetti SEP per una norma. Gli utilizzatori forniscono informazioni su tutti gli utilizzi **attuali o futuri** rilevanti della norma, comprese le pertinenti quote di mercato nell'Unione.

Or. en

Motivazione

Ciò garantisce che gli utenti attuali e futuri delle norme possano partecipare al processo, dal momento che gli interessi di coloro che cercano di integrare le norme nei loro prodotti o servizi sono altrettanto importanti degli interessi di coloro che già lo stanno facendo.

Emendamento 44

Proposta di regolamento Articolo 18 – paragrafo 6

Testo della Commissione

6. Se le richieste di partecipazione riguardano titolari di brevetti SEP che rappresentano collettivamente **una percentuale stimata pari ad almeno il 20 % di** tutti i brevetti SEP per la norma e utilizzatori **che detengono collettivamente almeno il 10 % della quota di mercato nell'Unione** o almeno 10 PMI, il centro di

Emendamento

6. Se le richieste di partecipazione riguardano **almeno 5** titolari di brevetti SEP che rappresentano collettivamente tutti i brevetti SEP per la norma **o un minimo di 3** utilizzatori o almeno 5 PMI, il centro di competenza nomina dall'elenco dei conciliatori un panel di tre conciliatori con un livello adeguato di esperienza nel

competenza nomina dall'elenco dei conciliatori un panel di tre conciliatori con un livello adeguato di esperienza nel settore tecnologico di cui trattasi.

settore tecnologico di cui trattasi.

Or. en

Motivazione

Un numero limitato di utilizzatori di brevetti SEP è più facile da calcolare e garantisce certezza giuridica. Per lo stesso motivo è preferibile anche un numero inferiore di aziende. La sola richiesta da parte degli utilizzatori di brevetti SEP deve essere sufficiente per nominare una commissione di conciliazione.

Emendamento 45

Proposta di regolamento

Articolo 18 – paragrafo 8 – parte introduttiva

Testo della Commissione

8. In seguito alla nomina, il panel chiede ai titolari di brevetti SEP partecipanti di provvedere **entro un mese** a:

Emendamento

8. **Entro un mese**, in seguito alla nomina, il panel chiede ai titolari di brevetti SEP partecipanti, **nonché agli utilizzatori partecipanti o ai non partecipanti**, di provvedere a:

Or. en

Motivazione

Il processo per determinare le royalties aggregate sarà più informativo se sfrutta il contributo di diverse parti interessate, compresi i titolari di brevetti SEP, così come gli utilizzatori e le entità partecipanti esterne al processo, che potrebbero avere informazioni preziose da offrire.

Emendamento 46

Proposta di regolamento

Articolo 19 – paragrafo 1 – lettera a

Testo della Commissione

(a) la data in cui il centro di competenza ha pubblicato **la norma e le relative** informazioni ai sensi

Emendamento

(a) la data in cui il centro di competenza ha pubblicato le informazioni

dell'articolo 14, paragrafo 7;

ai sensi dell'articolo 14, paragrafo 7;

Or. en

Motivazione

Dal momento che le norme sono pubblicate dagli OEN, è meglio fare riferimento soltanto a quanto riportato nell'art. 14, paragrafo 7.

Emendamento 47

Proposta di regolamento Articolo 19 – paragrafo 2

Testo della Commissione

2. Il centro di competenza pubblica un avviso sul sito web dell'EUIPO per informare i portatori di interessi che è stata effettuata un'iscrizione nel registro e inserisce un riferimento alle pubblicazioni di cui al paragrafo 1. Il centro di competenza notifica l'avviso di cui al presente paragrafo ai titolari di brevetti SEP noti, a titolo individuale e per via elettronica, **e all'organizzazione di normazione interessata.**

Emendamento

2. Il centro di competenza pubblica un avviso sul sito web dell'EUIPO per informare i portatori di interessi che è stata effettuata un'iscrizione nel registro e inserisce un riferimento alle pubblicazioni di cui al paragrafo 1. Il centro di competenza notifica l'avviso di cui al presente paragrafo ai titolari di brevetti SEP noti, a titolo individuale e per via elettronica.

Or. en

Motivazione

Le organizzazioni di normazione dovrebbero essere rigorosamente escluse da qualsiasi discussione sulla validità delle rivendicazioni brevettuali o sulla valutazione delle licenze.

Emendamento 48

Proposta di regolamento Articolo 20 – paragrafo 1

Testo della Commissione

1. Su richiesta del titolare di un brevetto SEP, il centro di competenza registra qualsiasi **brevetto** in vigore in uno o più Stati membri, **che rientri nell'ambito**

Emendamento

1. Su richiesta del titolare di un brevetto SEP, il centro di competenza registra qualsiasi **SEP** in vigore in uno o più Stati membri per **il** quale il centro di

di applicazione del presente regolamento e che sia essenziale per una norma per la quale il centro di competenza ha pubblicato un avviso ai sensi dell'articolo 19, paragrafo 2.

competenza ha pubblicato un avviso ai sensi dell'articolo 19, paragrafo 2.

Or. en

Motivazione

Modifiche in linea con la definizione di cui all'articolo 2, punto 1 e all'articolo 1, paragrafo 2.

Emendamento 49

**Proposta di regolamento
Articolo 22 – paragrafo 1**

Testo della Commissione

1. Ogni anno è **sottoposto a controllo** un campione delle registrazioni di brevetti SEP per verificarne la completezza e la correttezza.

Emendamento

1. Ogni anno ***l'EU IPO controlla*** un campione delle registrazioni di brevetti SEP per verificarne la completezza e la correttezza.

Or. en

Motivazione

Chiarimento - Ai sensi dell'articolo 22, paragrafo 2, è l'EU IPO a effettuare il controllo annuale.

Emendamento 50

**Proposta di regolamento
Articolo 24 – paragrafo 2 bis (nuovo)**

Testo della Commissione

Emendamento

2 bis. I paragrafi 1 e 2 non pregiudicano le disposizioni contenute nei contratti che stabiliscono una royalty per i brevetti dichiarati essenziali per una norma conclusa e applicata prima dell'entrata in vigore del presente regolamento.

Motivazione

Aggiunta per far fronte alla questione della retroattività. I paragrafi 1 e 2 saranno applicabili alle norme esistenti solo se gli utilizzatori li notificano ai sensi dell'articolo 14, paragrafo 4.

Emendamento 51**Proposta di regolamento
Articolo 28 – paragrafo 2***Testo della Commissione*

2. La verifica del carattere essenziale è effettuata da un valutatore selezionato ai sensi dell'articolo 27. I valutatori effettuano la verifica del carattere essenziale dei brevetti SEP registrati per la norma per la quale sono stati registrati.

Emendamento

2. La verifica del carattere essenziale è effettuata da un valutatore selezionato ai sensi dell'articolo 27. I valutatori effettuano la verifica del carattere essenziale dei brevetti SEP registrati per la norma per la quale sono stati registrati.

La verifica del carattere essenziale non potrà essere effettuata prima dell'adozione della norma rispetto alla quale il brevetto è dichiarato essenziale.

Motivazione

Valutare il carattere essenziale di un brevetto ai fini dell'attuazione di una norma può essere possibile solo ex post, con piena consapevolezza delle dinamiche di mercato. Ciò non può essere fatto ex ante dal momento che la potenziale interrelazione e l'impatto reciproco dei documenti sono intrinsecamente difficili da valutare.

Emendamento 52**Proposta di regolamento
Articolo 28 – paragrafo 3***Testo della Commissione*

3. ***La verifica del carattere essenziale può essere effettuata su un solo brevetto SEP per ciascuna famiglia di brevetti.***

Emendamento

soppresso

Motivazione

Non è chiaro in che modo il centro di competenza selezionerà un brevetto tra gli altri della stessa famiglia. La limitazione a un brevetto per famiglia può limitare la trasparenza. In realtà, non necessariamente tutti i brevetti sono essenziali semplicemente perché appartengono alla stessa famiglia di brevetti SEP e, viceversa, non tutti sono non essenziali nel caso in cui il SEP selezionato non superi la verifica del carattere essenziale.

Emendamento 53**Proposta di regolamento
Articolo 29 – paragrafo 2***Testo della Commissione*

2. Il centro di competenza notifica ai titolari di brevetti SEP i brevetti SEP selezionati per la verifica del carattere essenziale. Entro il termine stabilito dal centro di competenza, i titolari di brevetti SEP possono presentare ***una tabella delle rivendicazioni con un massimo di cinque corrispondenze tra il brevetto SEP e la norma di cui trattasi***, qualsiasi informazione tecnica aggiuntiva che possa facilitare la verifica del carattere essenziale e le traduzioni del brevetto richieste dal centro di competenza.

Emendamento

2. Il centro di competenza notifica ai titolari di brevetti SEP i brevetti SEP selezionati per la verifica del carattere essenziale. Entro il termine stabilito dal centro di competenza, i titolari di brevetti SEP possono presentare qualsiasi informazione tecnica aggiuntiva che possa facilitare la verifica del carattere essenziale e le traduzioni del brevetto richieste dal centro di competenza.

Motivazione

Sembra poco probabile che un'analisi delle violazioni possa essere effettuata sulla base di una simile tabella. L'approccio proposto non tiene debitamente conto delle difficili questioni riguardanti la corretta interpretazione delle rivendicazioni, in particolare la mancanza di norme armonizzate di interpretazione delle rivendicazioni tra le diverse giurisdizioni europee.

Emendamento 54**Proposta di regolamento
Articolo 33 – paragrafo 1**

Testo della Commissione

1. Il centro di competenza inserisce il risultato della verifica del carattere essenziale o della valutazione inter pares nel registro e il parere motivato e il parere motivato definitivo nella banca dati. Il risultato della verifica del carattere essenziale ai sensi del presente regolamento è valido per tutti i brevetti SEP **della stessa famiglia di brevetti**.

Emendamento

1. Il centro di competenza inserisce il risultato della verifica del carattere essenziale o della valutazione inter pares nel registro e il parere motivato e il parere motivato definitivo nella banca dati. Il risultato della verifica del carattere essenziale ai sensi del presente regolamento è valido per tutti i **pertinenti** brevetti SEP.

Or. en

Motivazione

Non è chiaro in che modo il centro di competenza selezionerà un brevetto tra gli altri della stessa famiglia e questa limitazione può limitare la trasparenza. In realtà, non necessariamente tutti i brevetti sono essenziali semplicemente perché appartengono alla stessa famiglia di brevetti SEP e, viceversa, non tutti sono non essenziali nel caso in cui il SEP selezionato non superi la verifica del carattere essenziale.

Emendamento 55

Proposta di regolamento

Articolo 34 – paragrafo 1 – parte introduttiva

Testo della Commissione

1. La determinazione delle condizioni FRAND in relazione a **una norma** e a **un utilizzo** per i quali è stata effettuata un'iscrizione nel registro è avviata da una delle persone seguenti:

Emendamento

1. La determinazione delle condizioni FRAND in relazione a **norme** e a **utilizzi** per i quali è stata effettuata un'iscrizione nel registro è avviata da una delle persone seguenti:

Or. en

Motivazione

Precisazione tecnica.

Emendamento 56

Proposta di regolamento

Articolo 37 – paragrafo 1

Testo della Commissione

1. Salvo diversamente concordato dalle parti, il periodo che intercorre tra la data di presentazione della richiesta di proseguire la determinazione delle condizioni FRAND conformemente all'articolo 38, paragrafo 3, lettere b) o c), o all'articolo 38, paragrafo 4, lettera a), seconda frase, o all'articolo 38, paragrafo 4, lettera c), a seconda dei casi, e la data di conclusione della procedura non supera i nove mesi.

Emendamento

(Non concerne la versione italiana)

Or. en

Motivazione

Riferimento errato. La modifica lo rende coerente.

Emendamento 57

**Proposta di regolamento
Articolo 38 – paragrafo 2**

Testo della Commissione

2. La parte chiamata a rispondere notifica la propria risposta al centro di competenza entro 15 giorni dal ricevimento della notifica della richiesta di determinazione delle condizioni FRAND da parte del centro di competenza in conformità al paragrafo 1. La risposta indica se la parte chiamata a rispondere accetta la determinazione delle condizioni FRAND *e se si impegna a rispettarne l'esito.*

Emendamento

2. La parte chiamata a rispondere notifica la propria risposta al centro di competenza entro 15 giorni dal ricevimento della notifica della richiesta di determinazione delle condizioni FRAND da parte del centro di competenza in conformità al paragrafo 1. La risposta indica se la parte chiamata a rispondere accetta la determinazione delle condizioni FRAND.

Or. en

Motivazione

La proposta di regolamento fornisce poche indicazioni su cosa significhi "impegnarsi a rispettare" l'esito delle decisioni FRAND e quali effetti giuridici avrà tale impegno. L'obbligo di avviare la determinazione delle condizioni FRAND non dovrebbe pregiudicare l'effettiva

protezione dei diritti delle parti.

Emendamento 58

Proposta di regolamento

Articolo 38 – paragrafo 3 – parte introduttiva

Testo della Commissione

3. Se la parte chiamata a rispondere non risponde entro il termine stabilito al paragrafo 2 o informa il centro di competenza della sua decisione di non partecipare alla determinazione delle condizioni FRAND, ***o di non impegnarsi a rispettarne l'esito***, si applica quanto segue:

Emendamento

3. Se la parte chiamata a rispondere non risponde entro il termine stabilito al paragrafo 2 o informa il centro di competenza della sua decisione di non partecipare alla determinazione delle condizioni FRAND, si applica quanto segue:

Or. en

Motivazione

Come sopra.

Emendamento 59

Proposta di regolamento

Articolo 38 – paragrafo 3 – lettera a

Testo della Commissione

(a) il centro di competenza ne informa la parte richiedente invitandola a confermare entro sette giorni se chiede la prosecuzione della determinazione delle condizioni FRAND ***e se si impegna a rispettarne l'esito***;

Emendamento

(a) il centro di competenza ne informa la parte richiedente invitandola a confermare entro sette giorni se chiede la prosecuzione della determinazione delle condizioni FRAND;

Or. en

Motivazione

Come sopra.

Emendamento 60

Proposta di regolamento

Articolo 38 – paragrafo 3 – lettera b

Testo della Commissione

(b) se la parte richiedente ne chiede la prosecuzione ***e si impegna a rispettarne l'esito***, la determinazione delle condizioni FRAND prosegue, ma al procedimento giudiziario non si applica l'articolo 34, paragrafo 1, per la parte richiedente in relazione al medesimo oggetto;

Emendamento

(b) se la parte richiedente ne chiede la prosecuzione, la determinazione delle condizioni FRAND prosegue, ma al procedimento giudiziario non si applica l'articolo 34, paragrafo 1, per la parte richiedente in relazione al medesimo oggetto;

Or. en

Motivazione

Come sopra.

Emendamento 61

Proposta di regolamento

Articolo 38 – paragrafo 4 – parte introduttiva

Testo della Commissione

4. Qualora la parte chiamata a rispondere accetti la determinazione delle condizioni FRAND ***e si impegni a rispettarne l'esito*** ai sensi del paragrafo 2, ***anche nel caso in cui tale impegno sia subordinato all'impegno della parte richiedente a rispettare l'esito della determinazione delle condizioni FRAND***, si applica quanto segue:

Emendamento

4. Qualora la parte chiamata a rispondere accetti la determinazione delle condizioni FRAND ai sensi del paragrafo 2, si applica quanto segue:

Or. en

Motivazione

Come sopra.

Emendamento 62

Proposta di regolamento

Articolo 38 – paragrafo 4 – lettera a

Testo della Commissione

(a) il centro di competenza ne informa la parte richiedente **e la invita a confermare al centro di competenza, entro sette giorni, se anch'essa si impegna a rispettare l'esito della determinazione delle condizioni FRAND**. Se la parte richiedente accetta l'impegno, la determinazione delle condizioni FRAND prosegue e il risultato è vincolante per entrambe le parti;

Emendamento

(a) il centro di competenza ne informa la parte richiedente. Se la parte richiedente accetta l'impegno, la determinazione delle condizioni FRAND prosegue e il risultato è vincolante per entrambe le parti;

Or. en

Motivazione

Come sopra.

Emendamento 63

Proposta di regolamento

Articolo 38 – paragrafo 4 – lettera b

Testo della Commissione

(b) se la parte richiedente non risponde entro il termine di cui alla lettera a) **o informa il centro di competenza che non intende impegnarsi a rispettare l'esito della determinazione delle condizioni FRAND**, il centro di competenza ne informa la parte chiamata a rispondere invitandola a confermare entro sette giorni se chiede la prosecuzione della determinazione delle condizioni FRAND;

Emendamento

(b) se la parte richiedente non risponde entro il termine di cui alla lettera a), il centro di competenza ne informa la parte chiamata a rispondere invitandola a confermare entro sette giorni se chiede la prosecuzione della determinazione delle condizioni FRAND;

Or. en

Motivazione

Come sopra.

Emendamento 64

Proposta di regolamento Articolo 38 – paragrafo 4 – lettera c

Testo della Commissione

(c) se la parte chiamata a rispondere ne chiede la prosecuzione, la determinazione delle condizioni FRAND prosegue, ma al procedimento giudiziario non si applica l'articolo 34, paragrafo 1, per la parte chiamata a rispondere in relazione al medesimo oggetto;

Emendamento

(c) se la parte chiamata a rispondere, ***entro il termine di cui alla lettera b)***, ne chiede la prosecuzione, la determinazione delle condizioni FRAND prosegue, ma al procedimento giudiziario non si applica l'articolo 34, paragrafo 1, per la parte chiamata a rispondere in relazione al medesimo oggetto;

Or. en

Motivazione

Precisazione tecnica.

Emendamento 65

Proposta di regolamento Articolo 38 – paragrafo 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

4 bis. Ciascuna parte può, in qualsiasi momento durante il processo di determinazione del FRAND, dichiarare di impegnarsi a rispettarne l'esito. La parte dichiarante può subordinare il proprio impegno all'impegno dell'altra parte a rispettare l'esito. Ciò non porrà fine al processo di determinazione del FRAND.

Or. en

Motivazione

La proposta di regolamento fornisce poche indicazioni su cosa significhi "impegnarsi a rispettare" l'esito delle decisioni FRAND e quali effetti giuridici avrà tale impegno. L'obbligo di avviare la determinazione delle condizioni FRAND non dovrebbe pregiudicare l'effettiva protezione dei diritti delle parti.

Emendamento 66

Proposta di regolamento Articolo 38 – paragrafo 5

Testo della Commissione

5. Se **entro i termini applicabili** una delle parti si impegna a rispettare l'esito della determinazione delle condizioni FRAND mentre l'altra parte **non assume il medesimo impegno**, il centro di competenza adotta una comunicazione sugli impegni alla determinazione delle condizioni FRAND e la notifica alle parti entro 5 giorni dalla scadenza del termine stabilito per assumere l'impegno. Tale comunicazione contiene i nomi delle parti, l'oggetto della determinazione delle condizioni FRAND, una sintesi della procedura e informazioni sull'impegno assunto o sulla mancata assunzione dell'impegno per ciascuna parte.

Emendamento

5. Se una delle parti si impegna a rispettare l'esito della determinazione delle condizioni FRAND mentre l'altra parte **si rifiuta di farlo**, il centro di competenza adotta una comunicazione sugli impegni alla determinazione delle condizioni FRAND e la notifica alle parti entro 5 giorni dalla scadenza del termine stabilito per assumere l'impegno. Tale comunicazione contiene i nomi delle parti, l'oggetto della determinazione delle condizioni FRAND, una sintesi della procedura e informazioni sull'impegno assunto o sulla mancata assunzione dell'impegno per ciascuna parte.

Or. en

Motivazione

Chiarimento per coerenza con l'articolo 38.

Emendamento 67

Proposta di regolamento Articolo 39 – paragrafo 1

Testo della Commissione

1. A seguito della risposta relativa alla determinazione delle condizioni FRAND notificata dalla parte chiamata a rispondere in conformità all'articolo 38, paragrafo 2, oppure a seguito della richiesta di prosecuzione in conformità all'articolo 38, paragrafo 5, il centro di competenza propone almeno tre candidati per la determinazione delle condizioni FRAND

Emendamento

1. A seguito della risposta relativa alla determinazione delle condizioni FRAND notificata dalla parte chiamata a rispondere in conformità all'articolo 38, paragrafo 2, oppure a seguito della richiesta di prosecuzione in conformità all'articolo 38, paragrafo 4, **lettera c)**, il centro di competenza propone almeno tre candidati per la determinazione delle condizioni

scegliendoli dall'elenco dei conciliatori di cui all'articolo 27, paragrafo 2. La parte o le parti selezionano uno dei candidati proposti come conciliatore per la determinazione delle condizioni FRAND.

FRAND scegliendoli dall'elenco dei conciliatori di cui all'articolo 27, paragrafo 2. La parte o le parti selezionano uno dei candidati proposti come conciliatore per la determinazione delle condizioni FRAND.

Or. en

Motivazione

Riferimento errato.

Emendamento 68

Proposta di regolamento Articolo 47 – paragrafo 2

Testo della Commissione

2. Nel caso in cui una parte abbia avviato un procedimento parallelo prima o durante la determinazione delle condizioni FRAND, il conciliatore, oppure, se questo non è stato nominato, il centro di competenza pone fine alla determinazione delle condizioni FRAND su richiesta di qualsiasi altra parte.

Emendamento

2. Nel caso in cui una parte abbia avviato un procedimento parallelo prima o durante la determinazione delle condizioni FRAND, il conciliatore, oppure, se questo non è stato nominato, il centro di competenza pone fine alla determinazione delle condizioni FRAND su richiesta di qualsiasi altra parte, **soltanto se la parte che ha richiesto l'istituzione delle condizioni FRAND dà il proprio consenso.**

Or. en

Motivazione

Il processo di determinazione del FRAND deve rimanere praticabile, efficace e non può essere ostacolato. L'articolo, nella sua attuale formulazione, potrebbe consentire che procedimenti condotti in paesi terzi possano sabotare le decisioni FRAND nell'UE.

Emendamento 69

Proposta di regolamento Articolo 56 – paragrafo 1 – parte introduttiva

Testo della Commissione

1. Oltre che per i motivi previsti dall'articolo 38, paragrafo 4, dall'articolo 44, paragrafo 3, dall'articolo 45, paragrafo 5, dall'articolo 46, paragrafo 2, lettera b), dall'articolo 46, paragrafo 3, e dall'articolo 47, paragrafo 2, la determinazione delle condizioni FRAND si conclude nei modi seguenti:

Emendamento

1. Oltre che per i motivi previsti dall'articolo 38, paragrafo 3, **lettera c), dall'articolo 38, paragrafo 4, lettera d)**, dall'articolo 44, paragrafo 3, dall'articolo 45, paragrafo 5, dall'articolo 46, paragrafo 2, lettera b), dall'articolo 46, paragrafo 3, e dall'articolo 47, paragrafo 2, la determinazione delle condizioni FRAND si conclude nei modi seguenti:

Or. en

Motivazione

Aggiunta ai fini di chiarimento.

Emendamento 70

**Proposta di regolamento
Articolo 62 – paragrafo 3 bis (nuovo)**

Testo della Commissione

Emendamento

3 bis. Eventuali vantaggi concessi alle micro, piccole e medie imprese ai sensi del presente regolamento possono essere negati o revocati in caso di elusione o di uso improprio.

Or. en

Motivazione

I vantaggi alle PMI non verranno concessi in caso di elusione o di uso improprio. Ad esempio, la maggior parte delle entità non in attività sono considerate PMI, ma non dovrebbero chiaramente beneficiare di alcuna esenzione ai sensi della proposta di regolamento.

Emendamento 71

**Proposta di regolamento
Articolo 63 – paragrafo 3 – lettera b**

Testo della Commissione

(b) le tasse di cui al paragrafo 2, lettera b), sono sostenute in egual misura dalle parti che hanno partecipato alla procedura relativa alla perizia sulla royalty aggregata, salvo diverso accordo tra loro o a meno che il panel non suggerisca una diversa ripartizione in base alle dimensioni delle parti, stabilite in virtù del **rispettivo fatturato**;

Emendamento

(b) le tasse di cui al paragrafo 2, lettera b), sono sostenute in egual misura dalle parti che hanno partecipato alla procedura relativa alla perizia sulla royalty aggregata, salvo diverso accordo tra loro o a meno che il panel non suggerisca una diversa ripartizione in base alle dimensioni delle parti, stabilite in virtù del **livello di partecipazione delle parti alla determinazione della royalty aggregata e del loro interesse economico nell'esito della procedura**;

Or. en

Motivazione

Tali fattori sono maggiormente rilevanti per determinare la ripartizione delle tasse rispetto alle sole dimensioni delle società.

Emendamento 72

**Proposta di regolamento
Articolo 66**

Testo della Commissione

Articolo 66

Apertura della registrazione per una norma esistente

1. Fino al [OP: inserire la data corrispondente a 28 mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento] i titolari di brevetti SEP essenziali per una norma pubblicata prima dell'entrata in vigore del presente regolamento ("norme esistenti"), per la quale sono stati assunti impegni FRAND, possono notificare al centro di competenza, ai sensi degli articoli 14, 15 e 17, qualsiasi norma esistente o parte di essa, che sarà determinata nell'atto delegato in conformità al paragrafo 4. Le procedure e le prescrizioni in materia di

Emendamento

soppresso

notifiche e pubblicazione stabilite nel presente regolamento si applicano mutatis mutandis.

2. Fino al [OP: inserire la data corrispondente a 28 mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento] gli utilizzatori di una norma pubblicata prima dell'entrata in vigore del presente regolamento, per la quale sono stati assunti impegni FRAND, possono notificare al centro di competenza, ai sensi dell'articolo 14, paragrafo 4, qualsiasi norma esistente o parte di essa, che sarà determinata nell'atto delegato in conformità al paragrafo 4. Le procedure e le prescrizioni in materia di notifiche e pubblicazione stabilite nel presente regolamento si applicano mutatis mutandis.

3. Fino al [OP: inserire la data corrispondente a 30 mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento] i titolari di brevetti SEP o gli utilizzatori possono chiedere una perizia ai sensi dell'articolo 18 in relazione a brevetti SEP essenziali per una norma esistente o parte di essa, che sarà determinata nell'atto delegato conformemente al paragrafo 4. Le prescrizioni e le procedure di cui all'articolo 18 si applicano mutatis mutandis.

4. Nel caso in cui il funzionamento del mercato interno sia gravemente distorto a causa di inefficienze nella concessione di licenze per i brevetti SEP, la Commissione, dopo un adeguato processo di consultazione, determina, mediante un atto delegato ai sensi dell'articolo 67, le norme esistenti o parti di esse o i casi d'uso pertinenti che possono essere notificati ai sensi del paragrafo 1 o del paragrafo 2, o per i quali può essere chiesta una perizia ai sensi del paragrafo 3. L'atto delegato determina anche quali procedure e prescrizioni in materia di notifiche e pubblicazione stabilite nel presente

regolamento si applicano a tali norme esistenti. L'atto delegato è adottato entro [OP: inserire la data corrispondente a 18 mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento].

5. Il presente articolo si applica fatti salvi gli atti conclusi e i diritti acquisiti entro il [OP: inserire la data corrispondente a 28 mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento].

Or. en

Motivazione

La soppressione dell'articolo 66 promuoverebbe l'innovazione e la resilienza economica del mercato interno.

Emendamento 73

Proposta di regolamento Articolo 67 – paragrafo 2

Testo della Commissione

2. Il potere di adottare atti delegati di cui ***all'articolo 1, paragrafo 4, all'articolo 4, paragrafo 5, e all'articolo 66, paragrafo 4***, è conferito alla Commissione per un periodo indeterminato a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.

Emendamento

2. Il potere di adottare gli atti delegati di cui all'articolo 4, paragrafo 5, è conferito alla Commissione per un periodo di tempo indeterminato a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.

Or. en

Motivazione

Soppressione conformemente alla soppressione degli articoli 1, paragrafo 4 e 66.

Emendamento 74

Proposta di regolamento Articolo 67 – paragrafo 3

Testo della Commissione

3. La delega di potere di cui **all'articolo 1, paragrafo 4**, all'articolo 4, paragrafo 5, **e all'articolo 66, paragrafo 4**, può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.

Emendamento

3. La delega di potere di cui all'articolo 4, paragrafo 5, può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.

Or. en

Motivazione

Come sopra.

Emendamento 75

**Proposta di regolamento
Articolo 67 – paragrafo 6**

Testo della Commissione

6. L'atto delegato adottato ai sensi **dell'articolo 1, paragrafo 4**, dell'articolo 4, paragrafo 5, **e dell'articolo 66, paragrafo 4**, entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di due mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.

Emendamento

6. L'atto delegato adottato ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 5, entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di due mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.

Or. en

Motivazione

Come sopra.